

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gian Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso, Prof. Alberto Massera, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Calo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI:

- SIG. GIUSEPPE IODICE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE;

- SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N.6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015)

La C.F.A. visto l'art. 37, comma 6 ultima parte C.G.S., ritenuta insussistente, per le ragioni che si indicheranno in motivazione, la dichiarata improcedibilità, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice di primo grado per l'esame del merito.

2. RICORSO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DICHIARATA NEI CONFRONTI DI:

- SIG. GIUSEPPE IODICE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE;

- SOCIETÀ S.S. ISCHIA ISOLA VERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2, E 5, COMMA 2 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 5, COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6649/509 PF 14-15 SP/SS/BLP DEL 26.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.03.2015)

La C.F.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CLAUDIO LOTITO, LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE S.S.LAZIO S.P.A.;

- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA S.S. LAZIO S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2, C.G.S.,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7313/511-PF14-15-SP/SS/BLP

DEL 13.3.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 47/TFN del 14.4.2015)

La C.F.A. rinvia al 10.6.2015 ore 13:15.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Gian Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso - Componenti; Dott. Calo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO SIG. CANNELLA GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 5 (ALL'EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A.);**
- **AMMENDA DI €5.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., E ART. 7, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI (NOTA N. 4825/139 PF14-15 SP/MA DEL 12.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

La C.F.A. vista la motivata e documentata istanza di rinvio del difensore, impegnato in un procedimento penale, di rinvio dell'odierna discussione, la accoglie e, per l'effetto, fissa la nuova udienza di discussione per le ore 13:30 di mercoledì 3.6.2015 previa sospensione dei termini di svolgimento del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 *bis* comma 4 C.G.S. F.I.G.C. e 38, comma 5, lett. g) C.G.S. C.O.N.I.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Gian Paolo Cirillo, Prof. Alberto Massera, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri –

5. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FOTI PASQUALE, ALL'EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S.), IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE ED ALL'ART. 95 N.O.I.F. (NOTA N.5681/1173 PF13-14 AM/MA DEL 4.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riduce a 4 (quattro) mesi l'inibizione inflitta al Sig. Foti Pasquale. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio